

LE PROBLEMATICHE GIURIDICHE SUL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI

Sommario: 1. - Le norme sul credito d'imposta per gli investimenti. - 2. Considerazioni sull'illegittimità di tali norme. - 3. Chiarimenti ministeriali di particolari problematiche.

DI MAURIZIO VILLANI
AVVOCATO TRIBUTARISTA

1. LE NORME SUL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI

La complessa normativa del credito d'imposta per gli investimenti ha subito da un anno a questa parte una sostanziale modifica che, oltre a snaturare la procedura di riconoscimento, ha, in pratica, fatto sprofondare nel totale sconforto i molti soggetti beneficiari dell'agevolazione che, dopo essersi visti letteralmente sottrarre il diritto all'utilizzo del *bonus* per diversi mesi, se lo vedono restituire con forme e modalità che, di fatto, stemperano di molto il beneficio fiscale ad esso collegato.

Infatti, gli imprenditori maggiormente penalizzati da tale situazione sono senz'altro coloro che, confidando in una legge dello Stato allora esistente, hanno eseguito consistenti investimenti e creato occupazione prima dell'8 luglio 2002 e che, oggi, con le strutturali modifiche in atto, rischiano il collasso finanziario per non poter compensare subito il credito d'imposta, come in precedenza era stato promesso ed assicurato.

In pratica la normativa sotto accusa è la seguente:

- l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in particolare i commi da 1 *bis* ad 1 *septies*, introdotti dall'art. 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, che disciplina la procedura per il riconoscimento del beneficio fiscale mediante la presentazione di apposita istanza al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate;

- l'art. 62, primo comma, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che stabilisce che i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo, anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, possono riprendere l'utilizzo del credito stesso a decorrere



dal 10 aprile 2003, in misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta non utilizzati, risultante dall'analisi delle apposite comunicazioni inviate al Centro operativo di Pescara;

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2003, n. 82), il quale ha stabilito che "a decorrere dal 10 aprile 2003, i soggetti di cui all'art. 62, comma 1, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, riprendono l'utilizzazione dei contributi attribuiti nella forma di crediti d'imposta nella misura massima del 10 per cento, per l'anno 2003, e del 6 per cento, per gli anni successivi. Resta fermo il potere dell'Agenzia delle entrate in ordine al controllo della effettiva sussistenza dei presupposti per la spettanza del contributo citato".

2. CONSIDERAZIONI SULL'ILLEGITTIMITÀ DI TALI NORME

Alla luce della normativa sopra esposta, il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 6 settembre 2002 potrebbe essere impugnato davanti al T.A.R. per illegittimità derivata dalle precedenti norme (Legge 8 agosto 2002, n. 178 (art. 10), e Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 62), che sostanzialmente ledono i seguenti principi costituzionali:

a) della *capacità contributiva* (art. 53) perché, ledendo il principio della buona fede e dell'affidamento (peraltro previsto dallo Statuto del contri-

buate), hanno modificato le regole del gioco in corso d'opera, costringendo gli imprenditori che avevano fatto investimenti prima dell'8 luglio 2002, in base alle norme allora esistenti, a rivedere i loro piani finanziari, determinando una diversa e più penalizzante percentuale di tassazione, che non corrisponde a quella che doveva essere al momento della realizzazione dell'investimento.

Infatti, la capacità contributiva tassabile deve sempre essere considerata al momento in cui determinate operazioni si compiono, facendo affidamento su norme allora esistenti. La retroattività delle norme fiscali, seppur consentita dalla Corte Costituzionale, non deve mai trascendere nell'irrazionalità, come nel caso di specie, dove, in un primo momento, si è fatto credere all'imprenditore che certi investimenti davano diritto a determinati crediti d'imposta immediatamente utilizzabili e, dopo, con normativa primaria e secondaria, si è limitato l'utilizzo del suddetto credito al 10% per l'anno 2003 ed al 6% per gli anni successivi. Oltretutto, poiché la legge n. 178/2002 prevede l'utilizzo del credito d'imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006, mancando una copertura finanziaria per gli anni successivi al 2006, c'è il rischio concreto di non poter spalmare il credito d'imposta in sedici anni ma soltanto in quattro anni (2003-2004-2005 e 2006) nella misura massima del 28% (10% + 6% + 6% + 6%).

Non è chi non veda l'irrazionalità di tali disposizioni, che non devono pregiudicare seriamente gli investimenti industriali già realizzati prima dell'8 luglio 2002, riducendo sensibilmente le percentuali di compensazione, con gravi rischi finanziari per tutti quegli imprenditori che hanno creduto in buona fede in una legge dello Stato;

b) della *parità costituzionale* (art. 3 della Costituzione) perché, in presenza di piani di investimento programmati anche in funzione dei crediti d'imposta, coloro che li hanno realizzati prima dell'8 luglio 2002 si vedono riconosciuto il credito nei ristretti limiti di cui sopra (16 anni o, peggio, il 28% sino al 2006) mentre coloro che gli investimenti li hanno fatti (o li faranno) dopo l'8 luglio 2002, una volta autorizzati dal Centro operativo di Pescara, possono utilizzare il credito d'imposta al massimo in tre anni.

Anche questo modo di legiferare è irrazionale perché, ingiustificatamente, discrimina gli imprenditori a seconda che abbiano fatto o meno gli investimenti in riferimento ad una determinata data (8 luglio 2002) ma, soprattutto, ed è la considerazione più grave, penalizza proprio coloro che gli investimenti li hanno fatti e programmati anche in funzione di una precisa normativa allora esistente, privilegiando, invece, coloro che, non avendo



fatto ancora alcun investimento, possono rivedere i propri piani finanziari e, al limite, ridimensionare i programmi di sviluppo (e, di conseguenza, di occupazione).

Inoltre, poiché il credito d'imposta non è cumulabile con gli altri aiuti di Stato o con gli altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta, molti imprenditori sono stati tratti in inganno perché se avessero conosciuto prima le peggiorative modifiche, avrebbero utilizzato altri strumenti agevolativi.

In definitiva, le modifiche intervenute in corso d'opera sono irrazionali dal punto di vista costituzionale e legislativo e ciò non può essere giustificato dalle esigenze di cassa; infatti, sarebbe stato più logico, anche per il bilancio dello Stato, non riconoscere alcun credito d'imposta per tutti gli investimenti che si sarebbero dovuti fare dall'8 luglio 2002 in poi, concentrando, invece, le disponibili risorse finanziarie a chi quegli investimenti li aveva già fatti, al massimo diluendone le compensazioni in un termine ragionevole di tre anni.

In questo modo, il legislatore, accorto e previdente, avrebbe conciliato le esigenze di bilancio con le giuste aspettative degli imprenditori, soprattutto meridionali che, sino ad allora, si erano fidati dello Stato.

3. CHIARIMENTI MINISTERIALI DI PARTICOLARI PROBLEMATICHE

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - sulla intricata normativa del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate ha emanato, in data 3 giugno 2003, due circolari:

- la n. 31/E, per la correzione di eventuali errori nelle comunicazioni inviate lo scorso 28 febbraio c.a. con il modello CVS¹;

- la n. 32/E, per il chiarimento di alcune particolari problematiche, ed in particolare:

A) AVVIO DELL'INVESTIMENTO

Il concetto di avvio dell'investimento ("avvio della realizzazione dell'investimento"), al quale occorre far riferimento per individuare il regime agevolativo applicabile agli investimenti effettuati, è stato introdotto dall'art. 10 del decreto legge n. 138 del 2002.

Nell'ambito della disciplina relativa all'originario regime di aiuti, il momento di avvio dell'investimento non aveva alcuna rilevanza, essendo la fruizione del beneficio legata al momento in cui matura il relativo diritto, vale a dire alla data in cui

l'investimento agevolato viene "realizzato", ossia quando esso è concretamente portato a termine.

L'effettiva realizzazione dell'investimento, valutata con riferimento al verificarsi degli eventi di cui all'art. 75 del TUIR, costituiva, quindi, nell'ambito del regime originario, l'unica condizione richiesta per la fruizione del credito.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 75, tanto nel regime originario quanto in quello in vigore dall'8 luglio 2002, l'investimento si considera realizzato "alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale".

L'art. 10 del decreto legge n. 138 del 2002 ha introdotto un nuovo regime agevolativo e, in funzione dell'esigenza di controllare i flussi di spesa, con riferimento agli investimenti avviati dall'8 luglio 2002, ha specificato che "per avvio della realizzazione dell'investimento si intende l'emissione del buono d'ordine ovvero l'inizio delle attività da realizzare in economia".

Agli investimenti avviati prima della predetta data è applicabile la disciplina previgente l'entrata in vigore del decreto legge n. 138 del 2002, come risulta indirettamente dall'originaria formulazione del comma 3 dell'art. 10 del decreto legge n. 138, che prevedeva l'applicazione delle norme introdotte dallo stesso articolo agli "investimenti da avviare successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".

Tale principio trova conferma nel testo del medesimo comma 3, come risulta dopo le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 178 del 2002. Il secondo periodo del comma 3 prevede, infatti, che "per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione (11 agosto 2002)... si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche se gli eventi di cui al citato art. 75, comma 2, ovvero l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori, si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Ne consegue che per gli investimenti il cui contratto risulta concluso successivamente all'8 luglio 2002 e anteriormente all'11 agosto 2002 resta ferma l'applicazione delle originarie disposizioni del decreto legge, in particolare quelle contenute nel comma 1-bis dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, in virtù delle quali i contribuenti si impegnano "a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza".



In altri termini, in sede di conversione del decreto legge n. 138 del 2002, avvenuta con la citata legge n. 178 del 2002, è stato affermato che è possibile avviare la realizzazione dell'investimento solo dopo la presentazione dell'istanza.

In tal modo, infatti, viene rispettato l'inderogabile principio della preventività dell'istanza.

Le disposizioni appena richiamate individuano l'avvio della realizzazione dell'investimento nei concetti di "emissione del buono d'ordine" (decreto legge n. 138, art. 10) e di "contratto concluso" prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (decreto legge n. 138, art. 10, convertito con modificazioni dalla legge n. 178 del 2002).

Anche a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge n. 138, il concetto di "avvio dell'investimento" non differisce, nella sostanza, da quello di "emissione del buono d'ordine".

L'espressione "contratto concluso" entro la data di entrata in vigore della legge di conversione, di cui al più volte menzionato art. 10, comma 3, secondo periodo, come risulta dopo le modifiche apportate in sede di conversione in legge, deve infatti considerarsi equivalente a quella di "avvio della realizzazione dell'investimento", contenuta nell'originaria formulazione del comma 1-bis dell'art. 8 della legge n. 388.

Vi è, infatti, sostanziale continuità fra la disciplina giuridica contenuta nel decreto legge n. 138 del 2002 e quella scaturita dalla conversione in legge del decreto legge medesimo, come risulta, in particolare, dalla formulazione della disposizione contenuta nel citato comma 1-bis che afferma esplicitamente il principio della preventività dell'istanza rispetto all'avvio dell'investimento.

Le espressioni "emissione del buono d'ordine" e "contratto concluso" richiamano, infatti, il concetto di "avvio dell'investimento", coincidente con il momento in cui il soggetto interessato si auto-determina all'investimento e, di conseguenza, pone in essere comportamenti giuridicamente rilevanti, diretti in modo non equivoco a realizzare l'investimento stesso.

Come è stato chiarito nella circolare n. 66/E del 6 agosto 2002, la disposizione contenuta nella norma di conversione conferma in modo ancor più preciso e rigoroso la necessità di collegare il momento dell'avvio dell'investimento con il verificarsi del primo atto che compri, senza alcun dubbio, l'inizio della realizzazione dell'investimento. Ciò può risultare da uno o più elementi tra loro coordinati, che diano prova certa dell'inizio dell'effettuazione dell'investimento.

Tale prova dovrà essere fornita con riferimento alla diversa natura dell'investimento oggetto di agevolazione (elencazione non tassativa):

a) per gli investimenti che comportano l'acquisi-

zione di beni mobili, la prova dell'«inizio della realizzazione dell'investimento» coincide con la data di conclusione del contratto, quale risulta:

- dal contratto stesso, se presentato per la registrazione;

- dal versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari riconducibili al contratto concluso tra le parti;

- dalla negoziazione di assegni che siano inequivocabilmente riferibili all'investimento contemplato dal contratto;

- da documenti provenienti da terzi, che attestino con certezza l'impegno ad acquisire il bene oggetto dell'investimento (ad esempio, certificazioni del servizio postale, scritture relative a movimentazioni bancarie e, in genere, documenti formati o attestazioni provenienti da pubblici ufficiali);

b) per avvio dell'investimento in beni immobili valgono gli stessi criteri elencati con riferimento ai beni mobili, precisando che, in tal caso, potrà assumersi come data di avvio dell'investimento anche l'eventuale registrazione di un contratto preliminare di compravendita;

c) nel caso di investimenti realizzati mediante prestazioni di terzi, la prova dell'avvio, oltre che dagli eventi precedentemente elencati, potrà desumersi:

- dalla conclusione del contratto comprovante "l'avvio della realizzazione dell'investimento";

- da qualunque altro elemento materiale che provi in modo non equivoco l'avvio dell'investimento (ad esempio, l'apertura di un cantiere);

d) per gli investimenti realizzati in economia, l'"avvio" si ha nel momento in cui, sulla base di documenti o scritture contabili certe, si considerano sostenute, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le spese imputate al valore del bene in corso di realizzazione.

In talune ipotesi, specialmente se il contratto è concluso verbalmente, il momento di avvio dell'investimento può coincidere con quello di realizzazione o ultimazione dell'investimento, che, come noto, rappresenta il momento in cui matura il diritto a fruire del credito d'imposta.

In questi casi, gli investimenti si considerano "avviati" e "realizzati" contemporaneamente nel momento della consegna del bene mobile oggetto d'investimento.

Nel caso di costruzione di beni immobili, l'inizio della effettiva realizzazione dell'investimento può coincidere con il momento in cui viene trasferita la proprietà o altro diritto reale dell'area fabbricabile sulla quale sarà realizzato il fabbricato strumentale destinato alla struttura produttiva agevolata, ovvero con il momento (anteriore) in cui l'investitore assume, sulla base di documenti certi, l'impegno ad acquistare la predetta area (ad esem-



pio, registrazione di un preliminare di compravendita).

Va, infatti, tenuto presente che, coerentemente a quanto precisato con la risoluzione n. 16/E del 28 gennaio 2003, la costruzione di un fabbricato strumentale si configura come un investimento complesso la cui realizzazione richiede un periodo di tempo piuttosto lungo.

Per tale investimento a "formazione progressiva nel tempo", l'avvio non può coincidere con il momento (finale) della realizzazione o ultimazione dell'opera, ma deve individuarsi nel momento in cui, sulla base di documenti o attestazioni aventi data certa, si verifica un "fatto prodromico" agli eventi di cui all'art. 75 del TUIR.

Ciò può, senza dubbio, coincidere con l'evento certo in cui il contribuente acquista (ovvero assume l'obbligo di acquistare) l'area fabbricabile su cui realizzare la costruzione.

Si osserva, infatti, che il costo di acquisto dell'area, secondo quanto precisato nella circolare 38/E del 9 maggio 2002, assume rilevanza ai fini della determinazione del credito d'imposta in argomento in misura corrispondente al rapporto tra la quota-parte dei lavori eseguiti (o stato di avanzamento lavori) al termine di ciascun periodo d'imposta e l'ammontare complessivo del costo preventivo per l'intera costruzione che insiste sull'area.

E' del tutto evidente che il contribuente deve essere in grado di dimostrare che esiste coerenza tra i lavori avviati prima dell'8 luglio 2002 e le successive realizzazioni degli investimenti, per i quali maturerà il beneficio successivamente a tale data. Tale coerenza potrà essere dimostrata, ad esempio, sulla base di progetti già elaborati al momento dell'avvio dell'investimento.

Ciò vale anche con riferimento ad investimenti che, pur avendo una propria autonomia, siano effettuati nell'ambito di un unitario progetto (si pensi, ad esempio, nell'ambito di un investimento consistente nella realizzazione di una nuova struttura amministrativa, alla costruzione del fabbricato ed alla successiva fornitura di computers da installare nei nuovi uffici).

Ciò porta a concludere che, in via generale, non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione contenuta nella lettera a) dell'art. 62, comma 1, quei contribuenti che hanno avviato l'investimento - nei modi precedentemente precisati - dopo l'8 luglio 2002.

B) ISTANZE PRESENTATE PER LA PRIMA VOLTA A DECORRERE DAL 2003 O RINNOVATE

Per quanto concerne le istanze presentate a decorrere dal 1° gennaio 2003 ("nuove istanze"), la po-

mativa si limita a prevedere che esse devono contenere tutti i dati richiesti, integrati da ulteriori elementi individuati nel citato provvedimento emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 30 gennaio 2003, con il quale è stato approvato il modello di presentazione delle predette istanze, denominato Modello ITS.

Tale modello è inoltrato in via telematica:

- a partire dal 1° aprile 2003, per le "nuove istanze" che concorrono all'assegnazione delle risorse disponibili per il 2003;

- a partire dal 1° febbraio di ogni anno, per le "nuove istanze" che concorrono all'assegnazione delle risorse disponibili per gli anni successivi.

L'accoglimento delle "nuove istanze" avviene nei limiti delle risorse finanziarie che residuano dopo l'assegnazione dei fondi alle istanze rinnovate.

Il Modello ITS deve essere inviato anche dai contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che intendono concorrere all'assegnazione delle risorse a decorrere dal 2003, indicando gli investimenti da realizzare nell'anno di presentazione dell'istanza e nei due anni solari successivi.

Per l'anno 2003, l'agevolazione non può essere richiesta tramite Modello ITS relativamente ad investimenti già avviati alla data del 1° aprile 2003, né, per gli anni successivi, relativamente agli investimenti già avviati al 1° febbraio di ciascuno di tali anni.

L'art. 62, lettera e), della legge n. 289/2002 nel rispetto del principio della preventività dell'istanza di ammissione al contributo, prevede che "le istanze presentate per la prima volta... contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 10 del citato decreto legge n. 138 del 2002".

Il comma 1-bis del citato art. 8, nel rispetto del principio della preventività dell'istanza di ammissione al contributo, precisa che l'istanza di ammissione al beneficio deve recare "...l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza...".

Per effetto di tali disposizioni, non possono considerarsi ammissibili all'agevolazione investimenti avviati precedentemente alla presentazione dell'istanza (Modello ITS), il cui invio telematico, per l'anno 2003, è stato fissato a partire dal 1° aprile 2003.

Secondo quanto previsto al comma 1, lettera f), dell'art. 62, tutte le istanze che concorrono all'assegnazione dei fondi disponibili a decorrere dal 1° gennaio 2003, quindi sia quelle rinnovate [lettera d)] sia quelle presentate per la prima volta [lettera e)], "espongono gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scel-

ta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione a ciascun investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo".

Nella compilazione dei modelli relativi alle istanze rinnovate (RTS) ed alle nuove istanze (ITS), il contribuente dovrà indicare (nella Sezione II, punto 7) l'ammontare dell'investimento netto su cui calcolare, applicando la percentuale di aiuto prevista, l'importo del credito richiesto (Sezione II, punto 8).

A tal fine, dovrà portare in diminuzione dall'ammontare degli investimenti lordi il valore delle dimissioni, delle cessioni e degli ammortamenti relativi alla medesima struttura produttiva (come definita nella circolare n. 41/E del 18 aprile 2001). Nell'ipotesi in cui, nell'ambito della medesima struttura produttiva, coesistano investimenti agevolati secondo differenti regimi di applicazione del credito d'imposta, l'ammontare complessivo dei beni dismessi e ceduti e degli ammortamenti dedotti dovrà essere ripartito in modo proporzionale.

Con disposizione volta a garantire la concreta realizzazione degli investimenti in tempi prefissati, la successiva lettera g) prevede, inoltre, che "qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed espresse nell'istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto decade dal diritto e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello in cui la decadenza si è verificata".

Si sottolinea che la disposizione in esame, contenuta alla lettera g) del comma 1, non è, invece, applicabile ai crediti d'imposta relativi agli investimenti realizzati dai soggetti di cui alla lettera a) [investimenti ante 8 luglio 2002] ed alla lettera b) [investimenti post 8 luglio 2002 ammessi al contributo per l'anno 2002]. Tali crediti, infatti, una volta maturati, sono utilizzabili dal beneficiario senza vincoli temporali di decadenza.

Con riferimento ai crediti di cui alle lettere d) ed e), è previsto:

- sia un limite temporale di utilizzo del credito, "consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza";

- sia l'obbligo di rispettare determinati limiti minimi e massimi, a valere per ciascun anno di riferimento dell'agevolazione.

Premesso che, per ciascun investimento, il credito matura solo successivamente alla sua realizzazione, secondo i criteri di cui all'art. 75 del TUIR, la previsione di un termine ultimo entro il quale utilizzare in compensazione i crediti ammessi presuppone logicamente che, entro lo stesso termine, siano realizzate anche le condizioni perché maturi il diritto alla

utilizzazione stessa; ciò impegna i soggetti che intendono fruire dell'agevolazione a realizzare gli investimenti indicati nell'istanza entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza.

Dall'insieme delle disposizioni in esame discende che:

- l'investimento deve essere realizzato progressivamente: nel primo anno dovrà realizzarsi almeno il 20% dell'investimento ammesso, nel secondo anno il 60%, nel terzo la realizzazione dovrà essere ultimata. Si decade dall'agevolazione a decorrere dall'anno in cui l'investimento complessivamente realizzato risulti inferiore alle predette misure percentuali minime previste dalla norma in commento;

- anche l'utilizzazione del credito deve rispettare la medesima progressione: il credito maturato dovrà utilizzarsi nel primo anno per almeno il 20%, nel secondo anno per almeno il 60%, nel terzo anno per intero. Il credito maturato, per la parte corrispondente alla differenza tra il predetto limite minimo e l'importo effettivamente utilizzato in compensazione dei debiti, non è più utilizzabile;

- il credito spendibile in ciascun anno deve essere utilizzato in misura non superiore a determinati limiti massimi, pari al 30%, nel primo anno, ed al 70%, nel secondo anno. La parte di credito eccedente la predetta misura massima spendibile deve essere riportata negli anni successivi;

- il credito maturato deve essere comunque utilizzato entro il secondo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza ammessa, con la conseguenza che la parte di esso non ancora utilizzata entro tale termine non è più utilizzabile.

In altri termini, il soggetto beneficiario, dovendo rispettare, a pena di decadenza, i limiti minimi di utilizzo - previsti nella misura del 20 per cento e del 60 per cento dell'ammontare complessivamente spettante, rispettivamente, per l'anno di presentazione dell'istanza e per quello immediatamente successivo - deve necessariamente realizzare gli investimenti programmati in misura tale da consentire, per ciascun anno, la maturazione di un credito d'imposta non inferiore ai predetti limiti minimi.

Il contribuente dovrà realizzare gli investimenti nell'anno di presentazione dell'istanza e nei due anni solari successivi secondo le richiamate percentuali, anche nel caso in cui abbia il periodo d'im-

posta non coincidente con l'anno solare.

Come si è visto, il mancato rispetto dei limiti minimi di investimento determina la decadenza dall'agevolazione, per effetto della quale il contribuente non potrà presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi a quello in cui la decadenza stessa si è verificata.

Il momento in cui va verificata l'eventuale decadenza dall'agevolazione coincide, di norma, con la fine del periodo d'imposta; solo in quel momento, infatti, è dato conoscere l'entità degli investimenti realizzati nell'anno e, quindi, l'effettiva misura del credito maturato.

La decadenza comporta l'obbligo di restituire la parte di credito maturata ed utilizzata nell'anno in cui la decadenza stessa si è verificata.

Le somme da restituire devono essere maggiorate degli interessi del 5 per cento annuo, dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, paragrafo 7). Nell'ipotesi in cui il soggetto beneficiario realizza investimenti sufficienti a far maturare il bonus in misura non inferiore ai limiti minimi (20% e 60% dell'importo totale degli investimenti pianificati nell'istanza), ma, di fatto, non utilizza il credito nella predetta misura minima (ad esempio, per l'insufficienza di debiti tributari e previdenziali), perde la possibilità di riportare negli anni successivi quella parte di credito pari alla differenza tra la misura minima e l'ammontare del credito utilizzato.

Tale eventualità, tuttavia, non fa venir meno il credito corrispondente agli investimenti che saranno realizzati negli anni successivi.

Il divieto di presentazione di una ulteriore istanza nei dodici mesi successivi ha natura soggettiva, nel senso che il contribuente, per tutto il periodo indicato, non può presentare alcuna istanza, anche se riferita ad investimenti diversi da quelli per i quali si è verificata l'ipotesi di decadenza.

NOTE

1) Le imprese che hanno inviato entro il 28 febbraio 2003 la comunicazione di controllo sul credito d'imposta per nuovi investimenti (modello CVS) possono correggere la comunicazione entro il 10 luglio 2003.

La correzione, però, è consentita soltanto alle imprese che hanno presentato in via telematica la comunicazione con il Modello CVS entro il 28 febbraio 2003 ed hanno ottenuto l'assenso dall'Agenzia delle Entrate. Resta, quindi, escluso chi aveva eseguito l'invio fuori termine.

In sostanza, il modello CVS doveva essere presentato dalle imprese che avevano conseguito il diritto al "vecchio" credito d'imposta, istituito dall'art. 8 della Legge n. 388/2000, prima dell'8 luglio 2002.